

**ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI: Comune e Provincia - Sindaco - Artt.50 e 54 d. lgs. n. 267/2000 - Abbattimento di numerose piante radicate lungo il tratto di una strada comunale - Tutela della pubblica incolumità - Illegittimità - Difetto di istruttoria e di motivazione.**

**Tar Umbria, Sez. I, 19 ottobre 2021, n. 735**

*“[...] Dalla disposta verifica è emerso, difatti, un differente quadro fattuale, essendo le piante che compongono il filare in questione ventotto [...] e non ventitré [...] come indicato nel provvedimento gravato, e presentando le stesse uno stato di salute e di stabilità non rispondente a quello descritto nell’ordinanza sindacale.*

*In particolare, il verificatore, a seguito dell’esame dei singoli alberi, ha indicato la necessità dell’abbattimento solo sei esemplari di cipresso, suggerendo operazioni di manutenzione per le rimanenti piante.*

*Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della gravata ordinanza sindacale [...]”.*

1. La gravata ordinanza sindacale ha ordinato all’odierno ricorrente, solidariamente con la sig.ra Paola Gallastroni, di provvedere con la massima urgenza all’abbattimento di nove piante di pino domestico e quattordici piante di cipresso dell’Arizona, insistenti sui terreni di proprietà degli stessi e poste lungo il tratto di strada comunale denominata via del porto, nonché di provvedere alla messa a dimora entro il corrente anno 2021 di altrettante piante d’alto fusto appartenenti a specie autoctone tipiche dei luoghi di altezza di mt. 3,50 sin dall’impianto.

1.1. Il provvedimento sindacale evidenzia che nelle giornate del 5 e 6 marzo 2015 il territorio comunale è stato interessato “da avversi eventi atmosferici caratterizzati da eccezionali raffiche di vento creando diverse criticità a riguardo di dissesti di carattere idrogeologico e vento, con caduta e instabilità di numerose essenze arboree” e che, a seguito di successivi e più recenti sopralluoghi eseguiti dal personale tecnico comunale insieme al personale della Polizia municipale e del locale Comando dei Carabinieri Forestali, è stato riscontrato che le piante di cui sopra, costituenti un unico filare, possono rappresentare un imminente pericolo per la pubblica incolumità e per la circolazione stradale in particolare in caso di crollo improvviso. Non disponendo di idonee figure professionali, il Comune ha incaricato il dott. agronomo Michele Meoni di predisporre, previo sopralluogo, una puntuale valutazione della stabilità e della pericolosità delle alberature. L’ordinanza è stata adottata preso atto dei contenuti della relazione tecnica del dott. Meoni, depositata in data 28 dicembre 2020, nella quale si evidenzia il precario stato di salute e di stabilità delle alberature, il cui indice di

pericolosità è stato ritenuto elevato e non gestibile, “motivo per cui i 23 esemplari... sono stati posti in classe C-D, prescrivendone l’abbattimento”.

2. Avverso l’ordinanza sindacale n. 12 del 2021 sono articolati motivi di censura rubricati come segue:

- i. violazione dell’art. 50 e/o dell’art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000, insussistenza del requisito della contingibilità e dell’urgenza, incompetenza del sindaco all’emanazione dell’ordinanza;
- ii. violazione del principio del giusto procedimento, violazione delle garanzie partecipative, violazione degli artt. 1, 3, 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241 del 1990;
- iii. violazione di legge, violazione dell’art. 21 l. n. 157 del 1992, violazione della direttiva europea 2009/147/CE, difetto di istruttoria;
- iv. violazione di legge, violazione del d.lgs. n. 42 del 2004, difetto di istruttoria in ordine all’aspetto paesaggistico ambientale;
- v. eccesso di potere, sviamento, travisamento della situazione di fatto, illogicità.

In particolare, la parte ricorrente afferma l’insussistenza della situazione di pericolo imminente e l’incertezza sulla reale situazione della piante in esame, che sarebbero un numero differente da quello indicato nel provvedimento gravato, con conseguente impossibilità di corretta esecuzione dello stesso. A sostegno delle proprie censure, la parte ricorrente ha versato in atti una relazione di parte, redatta dal dott. forestale Antonio Consoli, che in più punti critica le modalità con cui sono stati effettuati gli accertamenti da parte del tecnico incaricato dall’Amministrazione comunale e ne contesta le conclusioni. In particolare, il dott. Consoli evidenzia che per le piante poste in classe C-D, la Classificazione di Propensione al cedimento (CPC) e il Protocollo della S.I.A. non prevedono l’abbattimento diretto bensì la possibilità di intervenire per ridurre il livello di pericolosità e ad una rivalutazione a posteriori con emissione di una nuova classe.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Tuoro sul Trasimeno chiedendo il rigetto del ricorso e della relativa istanza cautelare, in quanto infondato, sussistendo nel caso di specie tutti i presupposti di cui all’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000 per l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente

4. A seguito della trattazione in sede cautelare in data 8 giugno 2021, con ordinanza n. 92 del 2021, stante la necessità di contemperare l’interesse di parte ricorrente con la tutela dell’incolumità pubblica e l’incertezza dell’effettiva situazione in cui versano gli alberi in oggetto, il Collegio ha ritenuto indispensabile, ai fini del decidere, disporre una verifica affidata al Comandante pro tempore del Comando Regione Carabinieri Forestale Umbria, o suo delegato, volta ad accertare, in contraddittorio con le parti:

- a) l'effettivo numero delle piante componenti il filare oggetto del gravato provvedimento sindacale, lo stato di salute e di stabilità delle singole piante, nonché la relativa pericolosità;
- b) la sussistenza di interventi colturali idonei a mitigare eventuali situazioni di pericolo alternativi all'abbattimento;
- c) la sussistenza di rischi per la viabilità nell'adiacente tratto di strada comunale.

Per il prosieguo della trattazione è stata fissata la camera di consiglio del 28 settembre 2021.

5. In data 17 agosto 2021, in adempimento dell'incombente istruttorio, il verificatore ha depositato la propria relazione.

6. La difesa comunale ha depositato memoria – con allegate osservazioni del dott. Meoni rispetto all'esito della verifica – con la quale, insistendo nel rigetto del ricorso, si ribadisce in particolare la sussistenza di danni provocati dall'apparato radicale dei pini al manto stradale.

7. Alla camera di consiglio del 28 settembre 2021, uditi per le parti i difensori anche con riferimento alla possibilità di definizione del giudizio in forma semplificata all'esito della trattazione camerale, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti ex art. 60 cod. proc. amm. per la definizione della presente controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 cod. proc. amm., essendo la causa matura per la decisione e stante l'assenza di cause ostative.

9. Alla luce delle risultanze della verifica agli atti si palesa fondato il lamentato vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

Dalla disposta verifica è emerso, difatti, un differente quadro fattuale, essendo le piante che compongono il filare in questione ventotto (10 pini e 18 cipressi) e non ventitré (9 pini e 14 cipressi dell'Arizona) come indicato nel provvedimento gravato, e presentando le stesse uno stato di salute e di stabilità non rispondente a quello descritto nell'ordinanza sindacale.

In particolare, il verificatore, a seguito dell'esame dei singoli alberi, ha indicato la necessità dell'abbattimento solo sei esemplari di cipresso, suggerendo operazioni di manutenzione per le rimanenti piante.

10. Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della gravata ordinanza sindacale, fermo restando il potere-dovere il capo all'Amministrazione comunale di adottare, a seguito di adeguata istruttoria, i provvedimenti ritenuti opportuni per assicurare la sicurezza della viabilità pubblica.

Stante la peculiarità della vicenda si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, dovendo, comunque, essere posto a carico del Comune di Tuoro sul Trasimeno il compenso del verificatore, liquidato in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Compensa tra le parti le spese di lite e pone a carico del Comune di Tuoro sul Trasimeno il compenso del verificatore, complessivamente liquidato in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere

Daniela Carrarelli, Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO